



COMUNE DI COMUNANZA (AP)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 47 DEL 30-12-20

**OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2020.**

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 17:00, nella sala delle adunanze, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

CESARONI ALVARO	Presente	GIONNI DOMENICO	Presente in videoconferenza
PASSARETTI ANDREA	Presente in videoconferenza	CONTISCIANI LUIGI	Presente in videoconferenza
LAURENZI LUCA	Presente in videoconferenza	GIUSTOZZI GIUSEPPE	Presente in videoconferenza
PONZIANI LUIGINA	Presente in videoconferenza	MONTI MARCO	Presente in videoconferenza
MASSACCI ELISA	Presente in videoconferenza	SCIAMANNA ANGELO	Presente
VIRGILI FILIPPO	Presente	FRANCONI LUIGI	Assente
ARMILLEI SIMONA	Assente		

=====

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n. [2] Presenti n. [11]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
DR. CARDINALI MARISA

Assume la presidenza il Sig. CESARONI ALVARO - SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

MONTI MARCO
MASSACCI ELISA
VIRGILI FILIPPO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Dato atto che nel caso del Comune di Comunanza l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è A.T.A. RIFIUTI-ATO 5 ASCOLI PICENO;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

Visto che il decreto del ministero dell'interno del 30 settembre 2020 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 ottobre 2020.

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali

quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Atteso che quest'anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, già approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito, con PROPOSTA DI DELIBERAZIONE del direttore tecnico del 18/12/2020, da cui risulta un costo complessivo di € 293.423,00;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2020 è pari ad € 293.423,00 e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 52.609,00 di cui € 28.935,00 (55%) riferibili alle utenze domestiche ed € 23.674,00 (45%) alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 240.814,00 di cui € 132.447,00 (55%) attribuibili alle utenze domestiche ed € 108.367,00 (45%) a quelle non domestiche;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*

Vista la deliberazione del C.C. n. 5 del 30/05/2020 con cui sono state confermate per il 2020 le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 5 del 20/03/2019 con cui è stato approvato il PEF per il 2019 e sulla base del quale sono state determinate le tariffe dello stesso anno 2019, confermando sostanzialmente i costi degli anni 2017 e 2018, da cui risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2019 è stato pari ad € 292.358,00, e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, dopo l'applicazione delle riduzioni, è stato pari a € 49.786,00 di cui € 27.382,00 riferibili alle utenze domestiche (55%) ed € 22.404,00 (45%) alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa dopo l'applicazione delle riduzioni è stato pari ad € 242.572,00 di cui € 133.415,00 attribuibili alle utenze domestiche (55%) ed € 109.157,00 (45%) a quelle non domestiche;

Ritenuto inoltre di dare evidenza del differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, per la determinazione del conguaglio che dovrà essere versato dai contribuenti a copertura del suddetto differenziale nel 2021;

Dato atto che tale differenziale ammonta ad € 1.065,00, di cui per la componente dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a + € 2.823,00, mentre per la componente dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari a - € 1.758,00;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto che sulla presente deliberazione il responsabile del servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio economico e finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente:

Voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Consiglieri di minoranza), resi per appello nominale

DELIBERA

1) di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 (Allegato A) e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare la Relazione di accompagnamento al PEF TARI anno 2020 (Allegato B) per l'ambito tariffario del Comune di Comunanza;

3) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;

4) di dare atto che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 ammonta ad € 1.065,00, di cui per la componente dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a + € 2.823,00, mentre per la componente dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 1.758,00;

5) di tenere conto di quanto indicato al precedente punto 4 per la determinazione del conguaglio che, a norma dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020, potrà essere messo in pagamento anche contestualmente all'acconto TARI 2021, che dovrà essere determinato in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13, comma 15-ter del D.L. 201/2011.

=====

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2, Art. 147 Bis e Art. 97, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

=====

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' TECNICA: Favorevole.

Comunanza, li 22-12-020

Il Responsabile del Servizio
F.to DE SANTIS MIRELLA

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole.

Comunanza, li 22-12-020

Il Responsabile del Servizio
F.to DE SANTIS MIRELLA

=====

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.TO CESARONI ALVARO

Il Segretario Comunale
F.TO CARDINALI MARISA

Della suestesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza municipale, li 09-02-21

Il Segretario Comunale
F.TO CARDINALI MARISA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- é stata affissa all'Albo Pretorio comunale per i seguenti giorni consecutivi: da 09-02-21 al 24-02-21 senza reclami.

- é divenuta esecutiva il giorno 20-02-2021

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4);
[x] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);

Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
F.TO CARDINALI MARISA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li

**Il Segretario Comunale
CARDINALI MARISA**